AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - ARDISS

CAPITOLATO SPECIALE

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI CONFEZIONATI, BEVANDE, PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' E PER L'IGIENE PERSONALE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO ALL'ARDISS DESTINATI A SEDE DI UFFICI DELL'ARDISS STESSA, RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI E SPAZI DIDATTICI – CIG: 634809126A

Art. 1 OGGETTO

- 1. Oggetto del presente capitolato è l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti, bevande e prodotti di prima necessità e per l'igiene personale mediante distributori automatici (di seguito anche solo "servizio") da collocare in edifici di proprietà o in uso all'Agenzia regionale per il Diritto agli Studi Superiori del Friuli Venezia Giulia ARDISS, comprensivo dei servizi connessi di installazione e messa in esercizio, manutenzione, caricamento, sostituzione e variazione dell'assortimento dei prodotti, assistenza, disinstallazione e ritiro dei distributori.
- 2. Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato e dalle norme e direttive vigenti in materia.
- 3. Il rapporto giuridico intercorrente tra l'aggiudicatario (di seguito anche "il Concessionario") e l'ARDISS (di seguito anche "la Concedente") è di natura concessoria.

Art. 2 DURATA E PROROGA

- 1. La concessione ha la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto . E' prevista la possibilità della prosecuzione della concessione per ulteriori due anni, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche contenute nell'originario contratto.
- 2. Alla scadenza il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

- 3. Nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara per la concessione del servizio in oggetto, l'ARDISS si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi (cd. proroga tecnica).
- 4. La proroga tecnica è richiesta dalla Concedente, senza che il Concessionario possa sollevare eccezioni, mediante comunicazione scritta con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza naturale del contratto.

Art. 3 QUANTITÀ, TIPOLOGIA E DISLOCAZIONE DEI DISTRIBUTORI

1. Le sedi dove saranno ubicati i distributori automatici, le quantità e le tipologie degli stessi sono le seguenti:

	DISTRIBUTORI					
SEDE	Caffè e bevande calde	Acqua e bevande fredde	Snack dolci/salati e alimenti freschi	Gelati	Prodotti per la cura personale	Totale
Casa dello studente E1, via Fabio Severo n.150 - TRIESTE	1	1	1			3
Casa dello studente E3, via Fabio Severo n.154 - TRIESTE	2	2	2	1	1	8
Casa dello studente E4, salita Monte Valerio n.3 - TRIESTE	2	1	2	1		6
Casa dello studente Gaspare Gozzi, via Gaspare Gozzi n.5 - TRIESTE	1	1	1			3
Casa dell studente Palazzo De Bassa, via Mazzini n.4 - GORIZIA	1	1	1			3
Casa dello studente di viale Ungheria n.43 - UDINE	2	2	2	1	2	9
Casa dello studente di via delle Scienze presso il Polo universitario dei Rizzi - UDINE	1	1	1	1	1	5
TOTALE	10	9	10	4	4	37

2. Si precisa che i distributori saranno collocati in locali accessibili agli studenti, al personale dell'ARDiSS e dell'Università.

3. L'ARDISS, in relazione ad esigenze sopravvenute, si riserva di modificare il numero - sia in aumento che in diminuzione - e la collocazione dei distributori. Gli eventuali oneri derivanti dalle modifiche saranno a carico del Concessionario.

Art. 4 CANONE E CORRISPETTIVI

- 1. Il Concessionario è tenuto al versamento a favore della Concedente del canone annuo offerto in sede di gara, determinato dalla sommatoria dei canoni offerti per ogni singolo distributore automatico sulla base della rispettiva tipologia, ed è comprensivo del rimborso forfetario delle spese per il consumo di energia elettrica ed acqua, per tutto il periodo di validità ed efficacia del contratto.
- 2. I corrispettivi derivanti dalla vendita dei prodotti mediante i distributori automatici posti presso le sedi individuate al precedente art. 3 spettano in via esclusiva al Concessionario.
- 3. Il Concessionario si obbliga a corrispondere il canone annuo in due rate semestrali anticipate, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione delle relative fatture. Sul canone di concessione dovrà essere corrisposta l'IVA prevista per legge.
- 4. L'importo del canone potrà variare a seguito dell'installazione o la disinstallazione dei distributori automatici. In tal caso il canone annuo offerto in sede di gara verrà rideterminato sulla base degli effettivi giorni d'installazione del distributore in questione, mediante conguaglio nella prima fatturazione utile. La rideterminazione del canone viene effettuata sulla base del rialzo percentuale offerto e indicato in sede di gara, che è da ritenersi unico e uguale per ogni tipologia di distributori.

Art. 5 REVISIONE DEL CANONE E ADEGUAMENTO DEI PREZZI

- 1. Il canone di concessione sarà annualmente aggiornato, con decorrenza dal secondo anno, a cura della Concedente, nella misura del 100% delle variazioni in aumento accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di settembre. Tale aggiornamento non verrà effettuato in presenza di un indice ISTAT negativo.
- 2. I prezzi dei prodotti in vendita dovranno essere fissi ed invariabili per la durata di 2 (due) anni dall'inizio della concessione. Dopo il primo biennio potranno essere soggetti ad aggiornamenti sulla base degli aumenti degli indici ISTAT, dietro produzione da parte del richiedente di ogni documentazione occorrente e giustificativa dell'aggiornamento richiesto. L'aggiornamento decorrerà, previa autorizzazione da parte della Concedente, il mese successivo alla richiesta.

Art. 6 INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

- 1. La consegna, l'installazione e la messa in esercizio dei distributori automatici saranno effettuate a cura e spese e nel rispetto della normativa vigente dal Concessionario, cui compete il corretto allacciamento agli impianti elettrici ed idrici delle macchine distributrici.
- La messa in esercizio dei distributori dovrà avvenire entro 7 (sette) dalla stipula del contratto di concessione.
- 2. Il Concessionario è tenuto ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante macchine distributrici in perfetto stato, tale da garantire la loro piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, per tutto il periodo di durata della concessione.

- 3. E' a carico del Concessionario l'onere di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio e delle attività inerenti e/o conseguenti, manlevando la Concedente da ogni qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi e delle autorità preposte ai relativi controlli.
- 4. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, vi fossero delle richieste di installazione di nuovi distributori
- o di eventuali disinstallazioni da parte di ARDiSS, il Concessionario provvederà in tal senso entro 15 (quindici) giorni dalla relativa comunicazione scritta.
- 5. Al termine del contratto il Concessionario dovrà rimuovere a proprie spese e senza onere alcuno per la Concedente le proprie apparecchiature, coordinandosi con l'eventuale soggetto subentrante preposto alla sostituzione delle stesse, allo scopo di ridurre al minimo i possibili disservizi.
- 6. Il Concessionario avrà libero accesso ai locali che ospitano i distributori rispettando gli orari concordati con l'ARDiSS. Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento.

Art. 7 MANUTENZIONE

- 1. A carico del Concessionario sono poste tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori.
- 2. A carico del Concessionario sono altresì poste eventuali riparazioni ed i conseguenti ripristini a seguito di eventuali danni, causati dall'installazione e dal funzionamento dei distributori, agli immobili e relative pertinenze di proprietà o in uso all'ARDiSS.
- 3. In caso di segnalazione (a mezzo telefono, fax o mail) per guasto alle macchine o per esaurimento prodotti, il Concessionario si impegna ad intervenire entro 24 ore solari dalla relativa richiesta. Ove non fosse possibile la riparazione del guasto entro 24 ore dall'avvenuta segnalazione, il Concessionario dovrà sostituire la macchina distributrice entro le 24 ore successive, a proprio carico e spese, con altra apparecchiatura avente caratteristiche tecniche equivalenti o superiori a quella in stato di fermo, senza oneri aggiuntivi per l'ARDiSS.
- 4. Il Concessionario è tenuto a rispettare la normativa nazionale ed europea relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e garantire l'applicazione di tutte le procedure atte al mantenimento dello stato di igiene degli alimenti e delle attrezzature, nonché delle corrette metodologie di conservazione degli alimenti e delle materie prime. Inoltre, il Concessionario dovrà assicurare l'effettuazione di almeno 1 (uno) intervento settimanale di pulizia e igienizzazione interne ed esterne dei distributori e delle relative attrezzature, dandone riscontro alla Concedente.

Art. 8 CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

- 1. Le macchine distributrici dovranno essere dotate di idonea omologazione e marchio CE, nonché soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia di antinfortunistica e di sicurezza degli impianti e delle macchine, di prevenzione incendi, nonché rispettare i limiti di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi.
- 2. Di ogni apparecchiatura dovrà essere fornita ai sensi del D.Lgs. n. 17/2010 la dichiarazione di conformità della macchina.
- 3. Tutti i distributori devono essere conformi alle vigenti prescrizioni in materia di igiene della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

- 4. Le apparecchiature dovranno rispettare la norma CEI EN 606635 "Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita" ed essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.
- 5. In ogni caso, nell'esecuzione del servizio il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza, sia italiane sia europee, in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate in vigenza del contratto.
- 6. Le macchine distributrici del freddo devono rientrare almeno nella classe energetica A o A+, secondo il protocollo energetico EVA EMP.
- 7. L'impianto refrigerante dei distributori deve essere privo di CFC. I fluidi frigorigeni utilizzati devono essere quelli consentiti dalle attuali direttive internazionali di tutela ambientale.
- 8. Tutti i distributori dovranno inoltre:
 - erogare i prodotti previo inserimento di monete, con accettazione di qualsiasi taglio (almeno superiore a 2 (due) centesimi di euro), o mediante utilizzo della chiavetta/scheda magnetica di cui al successivo comma 9;
 - essere dotati di rendiresto:
 - riportare chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo applicato;
 - riportare una targhetta con il codice identificativo della macchina, il nominativo e la ragione sociale del Concessionario, il suo recapito, nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di necessità, con indicazione dei relativi contatti (telefono, fax, altro);
 - avere un'adeguata autonomia di bicchierini e palette;
 - consentire la regolazione di zucchero per tutte le bevande calde.
- 9. I distributori automatici dovranno permettere l'utilizzo di una chiavetta/scheda magnetica, uguale per tutte le macchine installate. L'utilizzo della chiavetta/scheda magnetica comporterà una riduzione del 10% sul prezzo dei prodotti, con arrotondamento al centesimo superiore, rispetto al caso di pagamento in contanti.
- 10. Il Concessionario si impegna a fornire in comodato d'uso gratuito la chiavetta/scheda magnetica a fronte del versamento di una cauzione unitaria massima pari a 2,00 (due/00) euro che verrà rimborsata al momento della restituzione della chiavetta/scheda magnetica stessa.

Art. 9 REQUISITI E DESCRIZIONE DEI PRODOTTI

1. E' richiesta l'erogazione almeno di:

- **bevande calde**: caffè, caffè macchiato, caffè decaffeinato, caffè d'orzo, caffè d'orzo macchiato, tè, cappuccino, cappuccino al cioccolato, cioccolata, latte, acqua calda;
- **bevande fredde** in lattina o tetrapak: acqua oligominerale naturale e frizzante, bibite in lattina, succhi di frutta;
- prodotti da forno, freschi e snack dolci e salati in monoporzioni;
- prodotti con porzioni di frutta e/o verdura;
- prodotti a basso contenuto di sodio;
- prodotti a contenuto energetico inferiore/uguale alle 150 kcal per singola porzione.
- 2. Per ogni distributore di snack/bevande fredde è inoltre richiesta l'erogazione almeno di:
 - n. 1 (uno) prodotto proveniente da produzione biologica certificata in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007 e quindi con il seguente requisito minimo:

- non utilizzo di prodotti chimici di sintesi nelle varie fasi della coltivazione, trasformazione e stoccaggio;
- **n. 1 (uno) prodotto di provenienza locale** (filiera di produzione e confezionamento corta, entro il raggio di 100 (cento) chilometri da ciascuna delle due sedi di Trieste e Udine;
- n. 1 (uno) prodotto proveniente dal circuito dei terreni confiscati alle mafie e/o del commercio "equo e solidale";
- **n. 1 (uno) prodotto per celiaci**, con specifica etichettatura e conforme alla vigente normativa in materia;
- n. 1 (uno) prodotto per diabetici (prodotti da forno sugar free e senza zuccheri aggiunti).
- 3. I prodotti posti in vendita dovranno essere di prima qualità e conformi alle normativa vigente in materia di sicurezza alimentare, di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, nonché di etichettatura.
- 4. In aderenza alle leggi in materia di organismi geneticamente modificati (REG.1229/2003 e 1830/2003) il Concessionario dovrà testare, mediante dichiarazione di responsabilità all'uopo sottoscritta dal legale rappresentante, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica.
- 5. Il Concessionario dovrà garantire la costante pulizia e l'igiene dei distributori installati, procedere al periodico controllo dei medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del proprio manuale di autocontrollo, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al Reg. CE 852/2004. Nella redazione del manuale HACCP dovrà essere, altresì, inserito apposito documento riguardante i prodotti senza glutine.
- 6. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, la denominazione legale e merceologica, gli ingredienti in ordine decrescente per quantità, l'eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome la ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice, la relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento e la data di scadenza.
- 7. Il Concessionario è tenuto prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti che dovrà essere portata a conoscenza dell'ARDiSS
- 8. L'ARDISS si riserva il diritto di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, ritenga inopportuna l'erogazione.
- 9. Eventuali variazioni della tipologia dei prodotti erogati devono essere concordate con la Concedente.
- 10. L'ARDISS si riserva la possibilità di rivolgersi alle autorità competenti per far effettuare controlli sulla qualità dei prodotti immessi nei distributori, nonché sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio.

Art. 10 CARATTERISTICHE MINIME DEI PRODOTTI

- 1. I prezzi di vendita dei prodotti devono essere chiaramente esposti e devono essere gli stessi in tutti i distributori installati nelle diverse sedi.
- 2. I prodotti offerti dovranno avere le caratteristiche tecniche minime sotto indicate:

Bevande calde

Caffè espresso o decaffeinato

Esclusivamente in grani macinati all'istante, con percentuale di qualità arabica non inferiore all'85%.- Grammatura minima 7 gr. di caffè cad. erogazione.

Caffè espresso o decaffeinato macchiato

Esclusivamente in grani macinati all'istante, con percentuale di qualità arabica non inferiore all'85%.- Grammatura minima 7 gr. di caffè cad. erogazione. Grammatura standard di latte in polvere cad. erogazione.

Latte Grammatura minima 8 gr. di latte in polvere cad. erogazione.

Cappuccino Almeno 6 gr. di latte in polvere cad. erogazione.

The Almeno 14 gr. di the in polvere cad. erogazione.

Cioccolato Almeno 25 gr. di miscela di cioccolato in polvere cad. erogazione.

Caffè d'orzo Almeno 3 gr. di orzo solubile.

Caffè d'orzo macchiato Almeno 3 gr. di orzo solubile grammatura standard di latte in polvere cad.

erogazione.

Cappuccino d'orzo Almeno 6 gr. di latte in polvere cad. erogazione.

Bevande fredde

Acqua oligominerale Naturale e frizzante – in bottiglia PET da 50 cl. con tappo a vite.

Bevande in lattina Lattina da 25 cl. di bevande analcoliche.

Bevande in bottiglia Bottiglie PET da 50 cl. di bevande analcoliche.

Bevande in tetrapak Succhi di frutta da 200 ml. Minimo 50% frutta.

Snack dolci e salati

Snack dolci Ad esempio biscotti dolci o brioches o merende dolci o altri snack dolci

tradizionali, in confezione monoporzione.

Snack salati Ad esempio tarallini o crackers o prodotti da forno in confezione

monoporzione.

Snack

equo solidali/biologici, a filiera corta e vari in confezione monoporzione proposti dalla ditta.

Alimenti freschi

Panini tramezzini

Confezionamento in atmosfera protetta, farciture varie, da almeno

80/100 gr.

Yogurt da bere Confezione da 200 gr.

Yogurt Confezione da 125 gr.

Monoporzioni di frutta o verdura fresca

Confezione da 50 gr.

<u>Gelati</u>

Gelati Confezioni assortite

Prodotti per la cura personale

Fazzoletti di carta Confezione da 10 pacchetti

Salviettine umidificate

Salviettine per igiene intima

Gel igiene mani

Disinfettante

Cerotti normali e assortiti

Garze sterili

Assorbenti interni

Assorbenti esterni

Profilattici

Saponetta

Bagno doccia

Deodorante spray o stick

Dentifricio

Spazzolino da denti

Stick proteggi labbra

- 3. I Concessionario deve fornire prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, etc.) conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di contatto con gli alimenti e in misura sempre adeguata.
- 4. Tutti i prodotti offerti devono essere distribuiti nei contenitori o involucri originali della casa produttrice e dovranno essere di qualità.
- 5. Il Concessionario è tenuto alla messa in vendita di tutti i prodotti descritti negli elenchi presentati in sede di gara (Listino prodotti di cui al paragrafo 8. del disciplinare e Listino prodotti in aggiunta ai prodotti di cui al citato paragrafo 8.), ai prezzi negli stessi indicati.

Art. 11 CARICAMENTO E SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

- 1. Tutti i prodotti offerti in sede di gara devono essere disponibili nei distributori installati per tutto il periodo del contratto, pertanto il'Concessionario deve garantire la fornitura costante degli stessi tramite periodiche attività di caricamento, non inferiori a tre accessi settimanali, salvo quanto previsto al comma successivo.
- 2. I prodotti confezionati devono essere sostituiti rispettandone la scadenza, ossia "termine minimo di conservazione del prodotto"; i prodotti freschi vanno sostituiti al massimo entro il giorno di scadenza.

Art. 12 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Il Concessionario deve svolgere con la massima cura e disciplina il servizio, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto.
- 2. Il Concessionario deve designare il responsabile del trattamento dei dati personali e il responsabile della sicurezza ai sensi, rispettivamente, del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. l nominativi devono essere comunicati all'ARDiSS al momento dell'avvio del servizio ed entro 8 (otto) giorni dalla loro eventuale sostituzione.
- 3. Il Concessionario deve mettere a disposizione tutto il personale necessario per il corretto espletamento delle attività oggetto del contratto.
- 4. Il personale è obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti di tutti gli utenti e ad agire in ogni occasione con diligenza professionale.

- 5. Il Concessionario è responsabile della disciplina del proprio personale, della corretta esecuzione del servizio e di ogni altra attività connessa all'esecuzione dello stesso, rispondendo direttamente dell'operato di tutti i dipendenti.
- 6. Il Concessionario dovrà adoperarsi con la massima diligenza al fine di risolvere le eventuali contestazioni che gli venissero formulate.
- 7. Per la miglior gestione del servizio è fatto obbligo al Concessionario di nominare un "referente unico", avente requisiti professionali ed esperienza lavorativa adeguati ai fini dell'organizzazione della prestazione del servizio, che dovrà essere reperibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 16.00. Il Concessionario dovrà altresì individuare il sostituto del referente, in caso di assenza dello stesso.
- 8. I nominativi del "referente unico" e del suo sostituto dovranno essere comunicati all'ARDISS. unitamente ai relativi indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono fisso e cellulare.
- 9. Il Concessionario dovrà inoltre:
 - a) garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione degli importi indebitamente trattenuti;
 - b) sottoscrivere idonea polizza assicurativa che copra la responsabilità civile per danni eventualmente provocati a persone o cose nell'esercizio della concessione, così come indicato al successivo art. 21;
 - c) mettere a disposizione per ogni distributore idonei contenitori portarifiuti per la raccolta differenziata di bottiglie, bicchieri e quant'altro, provvedere al ritiro e allo smaltimento dei rifiuti medesimi, alla pulizia dell'area dedicata, nonché provvedere alla sostituzione dei portarifiuti qualora divenuti inidonei allo scopo.

Art. 13 OBBLIGHI DELLA CONCEDENTE

1. La Concedente dovrà:

- a) comunicare al Concessionario il nominativo del proprio responsabile che curerà i collegamenti con esso e che costituirà il riferimento per la gestione operativa del servizio;
- b) garantire la fornitura di acqua e energia elettrica necessaria per il funzionamento delle macchine distributrici secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili.

Art. 14 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI

- 1. Qualora i locali dove saranno installati i distributori fossero oggetto di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, il Concessionario si impegna a tollerarli anche laddove comportassero un impedimento temporaneo all'utilizzo dei locali stessi.
- 2. L'ARDISS è sollevata da ogni responsabilità e pretesa da parte del Concessionario qualora, per eventuali lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria degli stabili e/o dei locali dovessero determinarsi delle interruzioni o sospensioni anche prolungate delle adduzioni quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, acqua calda sanitaria ed energia elettrica.
- 3. Qualora i lavori di manutenzione fossero programmabili l'ARDiSS si impegna a darne preventiva comunicazione al Concessionario.

Art. 15 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Concessionario, se non preventivamente autorizzata dalla Concedente.
- 2. Le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove la Concedente lo giudicasse opportuno, comporteranno la rimessa in pristino a carico del Concessionario.

Art. 16 PERSONALE

- 1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente capitolato, il Concessionario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, sollevando così l'ARDISS da ogni responsabilità presente e/o futura nei confronti di detto personale anche per qualsivoglia conseguenza dei servizi effettuati.
- 2. Il Concessionario deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, della legge e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Art. 17 SICUREZZA SUL LAVORO

- 1. Il Concessionario dovrà osservare le disposizioni del d.lgs. n 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", provvedendo all'adeguata formazione (compresa la formazione antincendio e primo soccorso) ed informazione del personale che eseguirà i servizi oggetto della presente concessione, circa i rischi specifici della propria attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.
- 2. Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente allo stesso le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e normative correlate), tenendo sollevata la Concedente da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio.
- 3. E' obbligo e responsabilità del Concessionario adottare, nel corso dell'installazione dei macchinari e in ogni altra attività inerente lo svolgimento del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessari secondo le norme di legge e d'esperienza.
- 4. Il Concessionario deve uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso le sedi ove si svolge il servizio.

Art. 18 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

1. E' vietata la subconcessione del servizio.

Art. 19 COMUNICAZIONI

- 1. L'ARDISS invierà ogni comunicazione inerente l'esecuzione del contratto di concessione direttamente al Concessionario mediante PEC.
- 2. Il Concessionario dovrà comunicare all'indirizzo PEC dell'ARDISS qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale specificando il motivo della variazione medesima (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.).

Art. 20 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

- 1. Il Concessionario si intende espressamente obbligato a tenere comunque sollevata la Concedente da danni, diretti e indiretti, causati da terzi ai propri dipendenti o attrezzature, nonché da danni che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale o dagli utenti. In tal senso, il Concessionario si impegna a mantenere la Concedente indenne da richieste di risarcimento danni e da azioni legali promosse da terzi. L'accertamento dei danni sarà comunque effettuato dalla Concedente in contraddittorio con i rappresentanti del Concessionario.
- 2. La Concedente è esonerata da ogni responsabilità per l'eventuale riduzione o totale mancanza d'energia elettrica e acqua.
- 3. E' altresì esclusa qualsiasi responsabilità della Concedente per fatti illeciti che dovessero verificarsi ai danni dei distributori automatici o dei corrispettivi della vendita dei prodotti in essi contenuti.

Art. 21 COPERTURE ASSICURATIVE

- 1. È a carico del Concessionario ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del servizio.
- 2. Il Concessionario dovrà produrre entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione apposite polizze assicurative per la copertura dei danni derivanti dall'esercizio delle attività previste nel presente capitolato con i seguenti massimali per anno assicurativo e per sinistro:
 - a) responsabilità civile verso terzi e per danni alle persone e alle cose con un massimale unico non inferiore ad € 5.000.000,00, con limite di € 2.500.000,00 per danni ad ogni persona ed € 2.500.000,00 per danni a cose;
 - b) una polizza assicurativa che tenga indenne l'Agenzia da danneggiamenti causati dall'aggiudicatario stesso, nonché contro la distruzione totale o parziale di impianti e attrezzature, opere e/o strutture anche preesistenti, verificatisi durante l'esecuzione del contratto, per un massimale unico pari ad € 5.000.000,00;
 - c) un'assicurazione che copra gli eventuali rischi da tossinfezione alimentari e/o avvelenamenti subìti dagli utenti del servizio con massimale unico non inferiore ad € 5.000.000,00.

Art. 22 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., tra i quali in particolare gli obblighi di seguito richiamati.
- 2. Il Concessionario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

- 3. Nel caso di utilizzo di altri conti, entro sette giorni dall'accensione del nuovo conto corrente o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, il Concessionario comunica all'ARDISS gli estremi identificativi del conto corrente, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
- 4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 8 del precitato art. 3 della Legge n. 136/2010.

Art. 23 PENALITA'

- 1. L'ARDISS si riserva la facoltà di comminare al Concessionario, previa formale contestazione dell'irregolarità riscontrata, le penali di seguito elencate, salvo quanto previsto in tema di "risoluzione del contratto". Il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie giustificazione entro il termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione. Decorso tale termine senza che siano pervenute le giustificazioni, ovvero qualora le stesse non risultassero soddisfacenti, l'Ardiss provvederà all'applicazione delle seguenti penali:
- a) nel caso di ritardata installazione delle macchine e prestazione del servizio per cause non dipendenti da forza maggiore o determinate da fattori tecnici collegati alla sede in cui sono ubicate le attrezzature, verrà applicata una penale pari a euro 50,00 (cinquanta/00) a distributore per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo; ove il ritardo dovesse superare i 30 (trenta) giorni dalla data di effettiva consegna l'ARDiSS avrà il diritto di risolvere il contratto;
- b) euro 30,00 (trenta/00) per ogni singola quantità di prodotto di cui sia stata verificata la difformità rispetto a quanto indicato nel presente capitolato;
- c) euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni singola tipologia di prodotto di cui sia sta riscontrata una difformità del prezzo;
- d) da un minimo di euro 30,00 (trenta/00) a un massimo di euro 100,00 (cento/00) per ogni disservizio riscontrato, in base alla gravità del relativo inadempimento.
- 2. Le eventuali penali saranno corrisposte dal Concessionario con le modalità indicate dall'ARDISS. In caso di mancato pagamento nei termini e secondo le modalità indicati, verrà escussa la garanzia prestata dal Concessionario ai sensi del paragrafo 29 del disciplinare di gara.

Art. 24

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO GRAVE IRREGOLARITA' E GRAVE RITARDO

- 1. Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
- 2. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo:
- 1) reiterati comportamenti che abbiano richiesto l'applicazione di più penali;
- 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verificassero per più di n. 3 (tre) volte e fossero preceduti da comunicazione scritta;
- 3) inosservanza delle direttive della Concedente superiore a 15 (quindici) giorni in sede di avvio dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto;

4) inosservanza, da parte del Concessionario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nel servizio.

Art. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI

1. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall'art. 135 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i..

Art. 26 RECESSO DELL'ARDISS

- 1. L'ARDISS si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all'art. 21-sexies della Legge n. 241/1990 e ai sensi dell'art. 1671 del codice civile, in qualunque momento e fino al termine del servizio, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse.
- 2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.
- 3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

Art. 27 FORO COMPETENTE

1. Le controversie relative al contratto e all'esecuzione del contratto sono devolute al Giudice ordinario e, in particolare, alla competenza del Foro di Trieste.

Art. 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. si forniscono le seguenti informazioni:
- finalità del trattamento dei dati: i dati forniti dall'Concessionario sono necessari per la stipula e l'esecuzione del contratto:
- modalità del trattamento dei dati: il trattamento sarà effettuato in forma analogica e digitale a cura dell'ARDISS, nonché, per la parte informatizzata, a cura di Insiel S.p.A;
- natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati è obbligatorio;
- categoria dei soggetti ai quali vengono comunicati: altri Enti pubblici, Enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, istituti di credito per la gestione dei rapporti dei diretti interessati e soggetti interessati all'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamento;
- titolare del trattamento dei dati relativi alla presente procedura è l'ARDiSS;
- il responsabile del trattamento dei dati relativi alla procedura medesima è Direttore generale pro tempore:
- per la parte informatizzata, responsabile del trattamento è Insiel Spa;
- 2. Il Concessionario esercita i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Art. 29 CODICE DI COMPORTAMENTO

- 1. Si richiama il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e specificamente il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con D.P.Reg. n. 039/Pres. di data 24/02/2015 (pubblicato sul BUR di data 11/03/2015, link: http://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2015/03/11/10, quest'ultimo da considerarsi quale parte integrante del presente contratto, sebbene non allegato. In ottemperanza dell'articolo 2 del Codice, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo del Concessionario. Il Concessionario garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente contratto, con dipendenti dell'ARDiSS, prendano visione del codice di comportamento di cui sopra.
- 2. L'ARDISS ha la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione da parte del Concessionario degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia in ragione della gravità della violazione.
- 3. Il Concessionario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Le violazione di dette disposizioni comportano la nullità del presente contratto.
- 4. E' fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.